

Risultati della procedura di consultazione

**Legge federale sull'unione registrata di coppie
omosessuali**

Febbraio 2002

Indice

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione	3
1 In generale	3
1.2 Elenco dei partecipanti	4
2 Valutazione globale dell'avamprogetto	8
2.1 Approvazione di principio	8
2.2 Pareri critici	9
2.3 Rifiuto di principio	9
3 Argomenti di discussione	10
3.1 Legge autonoma oppure integrazione nel CC	10
3.2 Obiezioni inerenti alla tecnica legislativa	10
3.3 Nome dell'istituto e denominazione dello stato civile	10
3.4 Regolamentazione dei casi di abuso nel disegno di legge (art. 5 cpv. 2 e 7 cpv. 2)	11
3.5 Formazione del cognome (effetti dell'unione registrata)	11
3.5.1 Cognome doppio	11
3.5.2 Nome comune	12
3.6 Regime dei beni (art. 19)	12
3.7 Adozione / Adozione del figliastro (art. 28)	12
3.7.1 Adozione	12
3.7.2 Adozione del figliastro	13
3.8 Scioglimento agevolato dell'unione registrata (art. 31 segg.)	14
3.9 Naturalizzazione (Legge federale del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza; art. 15, 27, 28 LCit)	14
3.9.1 Condizioni di residenza per la naturalizzazione ordinaria (art. 15)	14
3.9.2 Naturalizzazione agevolata (art. 27, 28)	14
3.10 Permesso di soggiorno (Legge federale del 26 marzo 1931 sulla dimora e il domicilio degli stranieri; art. 7b e 17a LDDS)	14
3.11 Imposte sulle successioni e sulle donazioni	15
3.12 Rendita per vedovi e vedove	15

**Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
relativa all'avamprogetto di legge federale
sull'unione registrata di coppie omosessuali
Febbraio 2002**

1 In generale

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali, iniziata il 14 novembre 2001, si è conclusa il 28 febbraio 2002. Sono stati invitati a partecipare il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni, i Cantoni, i partiti rappresentati all'Assemblea federale, il Partito cristiano conservatore svizzero nonché 64 organizzazioni interessate.

Tutti i 26 Cantoni, 10 partiti politici e 38 organizzazioni hanno espresso il loro parere.

Il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e 5 organizzazioni (economiesuisse, KBKS, SIG, SKV, SSK) hanno espressamente rinunciato a una presa di posizione, in considerazione del fatto che l'avamprogetto, che del resto li concerne soltanto in misura marginale, non contiene questioni sulle quali essi normalmente si esprimono.

Hanno inoltre inoltrato una presa di posizione 99 partecipanti non ufficiali, di cui 24 organizzazioni e 75 singole persone. La maggior parte di tali organizzazioni (17) si è pronunciata a favore dell'avamprogetto, mentre 70 singole persone hanno espresso un parere contrario, adducendo soprattutto motivazioni di ordine religioso, ma in parte anche culturali, etiche o familiari. In casi sporadici è stata sollevata l'obiezione secondo cui l'introduzione di un tale sistema sarebbe sproporzionata, poiché ne beneficerebbe soltanto una minoranza infinitamente piccola, quando vi sarebbe urgenza di trattare altre tematiche decisamente prioritarie.

Il presente riassunto prende in considerazione principalmente i partecipanti invitati ufficialmente alla consultazione. Una sintesi di tutte le prese di posizione pervenute può essere richiesta all'Ufficio federale di giustizia, Divisione principale del diritto privato, Codice civile, 3003 Berna.

1.2 Elenco dei partecipanti

Tribunali federali:

BGr	Tribunale federale
EVG	Tribunale federale delle Assicurazioni

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea-Campagna
BS	Basilea-Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti politici:

CSP	Partida cristian-sociala
CVP	Partito Popolare Democratico Svizzero
EDU	Union Démocratique Fédérale
EVP	Partito evangelico svizzero
FDP	Partito liberale-radical svizzero
GPS	Grüne Partei der Schweiz
KVP	Partito cristiano conservatore svizzero
LPS	Parti libéral suisse
SP	Partito Socialista Svizzero
SVP	Unione Democratica di Centro

Organizzazioni interessate:

alliance F	Alleanza delle società femminili svizzere
CP	Centre patronal
DJS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
EFS	Fédération suisse des femmes protestantes
EKF	Commissione federale per le questione femminili
EKFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
FRI	Fédération Romande Immobilière
KBKS	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera
KK AB ZW	Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
KKF	Conférence des directeurs cantonaux des finances
KSBS	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
KV	Kaufmännischer Verband Schweiz
LOS	Lesbenorganisation Schweiz
NETWORK	
Pink Cross	Pink Cross Segretariato Gay Svizzero
Pro Familia	
Pro Juventute	
Pro Senectute	

santésuisse	Gli assicuratori malattia svizzeri
SAV	Federazione Svizzera degli Avvocati
SBK	Conferenza dei vescovi svizzeri
SEK	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
SGB	Unione sindacale svizzera
SGF	Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein
SGV	Unione svizzera delle arti e mestieri
SIG	Fédération suisse des communautés israélites
SKF	Unione svizzera delle donne cattoliche
SKG	Conferenza Svizzera delle delegate alla parità dei sessi
SLFV	Union des paysannes suisses
SMV	Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband / Deutschschweiz
SNV	Federazione svizzera dei notai
SSK	Conferenza fiscale svizzera
SUVA	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
SVR	Associazione svizzera dei magistrati
SVV	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
SVZ	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
Uni GE	Université de Genève, Faculté de droit, professeur Andreas Bucher
Uni LA	Université de Lausanne, Faculté de droit
Uni LU	Universität Luzern, Rechtswissenschaftliche Fakultät
Uni NE	Université de Neuchâtel, Faculté de droit
Uni ZH	Universität Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät (siehe auch Uni Luzern)
VEFGS	Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz

Partecipanti non consultati ufficialmente:

Action Biblique	Action Biblique, evangelische Gemeinde, Zürich
AIDS-Hilfe	Aiuto AIDS Svizzero, Zürich
ASDV	Association Suisse pour le Droit à la Vie, Villars-sur-Glâne
CFNB	Centre Femmes Natalie Barney, Genève
CFT	Christen für die Wahrheit (Christians for Truth Switzerland), Zürich

ESP	Evangelisch-Soziale Parteigruppe ESP (EVP-ZH)
FELS	Freundinnen, Freunde und Eltern von Lesben und Schwulen, Belp
FRSP	Fédération Romande des Syndicats Patronaux, Genève
FZGR	Frauenzentrale Graubünden
INEDA	Associazione dei membri non sposati del DFAE
JFUS	Jugend, Familie und Staat, Schaffhausen
KVPE	Katholische Volksbewegung Pro Ecclesia, Baden
Lesbenberatung	Lesbenberatung, Zürich
LSBB	Lesbische und schwule Basiskirche, Basel
MmF	Marche mondiale des femmes, Lausanne
NRB	Der Neue Rütlibund, Schweizerische Vereinigung für christliche Moral, Menschenwürde und Familienschutz, Zug
Réagir	Réagir, Genève
Schweiz. Ex-G/Ex-L	Schweizerische Koordination Ex-Gays/Ex-Lesben, Wichtrach
SEA	Schweizerische Evangelische Allianz, Zürich
SLAP	Schwule und Lesben mit ausländischen PartnerInnen, Bern
Solidarités	Solidarités, Genève
SSR	Consiglio svizzero degli anziani, Zürich
SVF	Associazione svizzera per i diritti della donna
SWK	Schweizerisches Weisses Kreuz, Dürrenäsch
UDF romand	Union Démocratique Fédérale, secrétariat romand, Yverdon-les-Bains
UDF Vaud	Union Démocratique Fédérale, Section vaudoise, Les Cullayes

75 privati (cf. Riassunto, "1 In generale")

2 Valutazione globale dell'avamprogetto

2.1 Approvazione di principio

La grande maggioranza dei partecipanti ufficiali accoglie favorevolmente la creazione di una regolamentazione federale che permetta di tutelare dal profilo giuridico l'unione di coppie omosessuali. Viene pure sottolineato il fatto che una simile legge, che sancirebbe un riconoscimento delle relazioni di coppie omosessuali da parte dello Stato, avrebbe un effetto simbolico da non sottovalutare. Tale modo di vivere sarebbe maggiormente accettato in seno alla popolazione e, con la diminuzione dei problemi quotidiani incontrati dalle coppie omosessuali, la situazione di queste ultime migliorerebbe sensibilmente. La creazione di un nuovo istituto nella forma di un'unione registrata con effetti relativamente autonomi, che aveva già ottenuto ampi consensi in occasione della consultazione del giugno 1999 sul rapporto relativo alla situazione giuridica delle coppie omosessuali nel diritto svizzero, è stata accolta con soddisfazione soprattutto dai Cantoni.

Le disposizioni sono state in generale ritenute chiare, opportune, complete e sostenibili. In ragione dell'affinità della nuova regolamentazione con il vigente diritto matrimoniale e del divorzio, non dovrebbero sorgere difficoltà nell'attuazione e nello sviluppo della prassi. Al progetto vengono pure riconosciuti equilibrio e pertinenza.

Tutti i Cantoni favorevoli (25), ma anche la maggior parte dei partiti, hanno accolto con soddisfazione la scelta di operare una delimitazione giuridica e di fatto con il matrimonio, in quanto istituzione specialmente tutelata dalla Costituzione federale. Alcuni Cantoni (BL, FR, TI), il FDP e diverse organizzazioni (DJS, EKF, SBK, EVP-ZH, FRSP, SVF) hanno tuttavia deplorato il fatto che le disposizioni siano unicamente applicabili a coppie omosessuali, e non ad altri tipi di relazione di coppia, come in particolare i concubini eterosessuali. Per altri il progetto non si è spinto abbastanza lontano per quel che concerne l'applicazione di disposizioni di diritto matrimoniale (CSP, FDP; EFS, LOS, NETWORK, Pink Cross, Pro Senectute, SGB, SKF, Uni NE). In parte è stata anche sostenuta l'apertura del matrimonio (alle coppie omosessuali (FDP, GPS, SP; LOS, Pink Cross). I fautori di un'equiparazione al matrimonio interpretano l'avamprogetto perlomeno come un primo passo nella giusta direzione, mentre altri partecipanti ritengono che il disciplinamento giuridico dell'istituzione dell'unione registrata, così come previsto dal progetto loro sottoposto, soddisfi integralmente i requisiti derivanti dal divieto di discriminazione previsto dall'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale.

La maggior parte dei Cantoni favorevoli ha sottolineato anche l'importanza fondamentale delle regole volte a precludere alle coppie omosessuali l'adozione o il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Il Canton Appenzello Esterno è tuttavia dell'avviso che la regolamentazione del diritto d'adozione delle coppie omosessuali richieda un esame più approfondito, mentre il Canton Argovia sarebbe favorevole a un ordinamento che consenta di migliorare lo statuto giuridico della relazione tra il compagno o la compagna del genitore detentore dell'autorità parentale e il figlio di quest'ultimo. I tre partiti che hanno espresso parere positivo (CSP, FDP, SP) e diverse organizzazioni (per i dettagli vedi 3.6) sono favorevoli all'idea di autorizzare per lo meno l'adozione di figliastri.

Verranno in seguito affrontati altri punti, concernenti in particolare il nome della nuova istituzione giuridica e la denominazione dello stato civile, le regole del disegno di legge e della LDDS concernenti gli abusi, le norme concernenti il nome, il regime dei beni, lo scioglimento agevolato dell'unione nonché la naturalizzazione agevolata.

2.2 Pareri critici

I Cantoni Svitto e Vaud sono in principio dell'avviso che sarebbe stato sufficiente apportare puntuali miglioramenti alla situazione delle coppie omosessuali, mentre il Canton Turgovia non vede un'assoluta urgenza di intervenire; tuttavia i tre Cantoni non si oppongono espressamente al nuovo istituto giuridico. L'istituto del matrimonio è ancora oggi una tradizione particolarmente sentita da molti cittadini, in ragione delle loro convinzioni morali e religiose, e il Canton Svitto ritiene che tale sensibilità vada rispettata. Lo Stato non dovrebbe quindi promuovere l'unione di coppie omosessuali.

L'Università di Losanna vede nell'unione registrata una sorta di categoria subordinata al matrimonio, e si chiede se la scelta della terminologia non tragga in inganno il cittadino. Esprime inoltre i suoi dubbi quanto alla necessità della creazione di un tale istituto. A suo parere, se si optasse per una soluzione troppo orientata verso l'istituto del matrimonio, occorrerebbe una modifica a livello costituzionale. D'altro canto, se la soluzione scelta si avvicinasse maggiormente a una forma di tipo contrattuale, essa non andrebbe in nessun caso riservata esclusivamente alle coppie omosessuali, al fine di evitare qualsiasi discriminazione.

Da parte sua, la Conferenza dei Vescovi svizzeri si oppone in particolare a quelle regolamentazioni che si ispirano eccessivamente al diritto matrimoniale, ma che non si rivelano veramente necessarie per un miglioramento sostanziale dello statuto giuridico delle coppie omosessuali. A suo modo di vedere andrebbe valutato se gli obiettivi del progetto (protezione giuridica delle coppie omosessuali, fine delle discriminazioni e dei pregiudizi) possano essere perseguiti anche senza il ricorso a disposizioni ispirate al diritto matrimoniale.

2.3 Rifiuto di principio

Il Canton Vallese è l'unico ad opporsi esplicitamente alla creazione di un istituto giuridico per le coppie omosessuali, ritenendo sostanzialmente che un miglioramento della situazione delle coppie omosessuali può essere raggiunto anche con puntuali adeguamenti di determinate leggi. Con il riconoscimento dell'unione delle coppie omosessuali viene inoltre paventato un indebolimento dell'istituto matrimoniale protetto dall'articolo 14 della Costituzione federale. Sono pure contrari i seguenti partiti:

- EDU (il modo di vita omosessuale dipende dalla responsabilità individuale, certe discriminazioni sono la conseguenza di condizioni di vita scelte autonomamente, indebolimento del matrimonio, modo di vivere biologicamente innaturale, aspetti religiosi),
- EVP (nessuna necessità di intervento, quindi miglioramenti puntuali),
- KVP (la dottrina sociale cattolica si oppone alla parificazione, i matrimoni omosessuali rappresentano una rinuncia alla forma naturale della famiglia e costituiscono inoltre un passo verso la legittimazione delle relazioni pedofile, messa in pericolo del bene del bambino), e
- SVP (contro un indebolimento e un'erosione dell'istituto matrimoniale protetto dalla Costituzione, possibilità di regolamentazioni mediante contratti e convenzioni, la legge non deve svolgere funzioni simboliche (avviso contrario: CVP).

L'opposizione espressa dalla Federazione evangelica delle Chiese e Comunità libere (VFG) si basa in primo luogo su motivi di ordine religioso. Contro il progetto di legge

viene pure sostenuto che il matrimonio va considerato come comunione sessuale tra uomo e donna, e che la particolare protezione di cui tale comunione beneficia a livello costituzionale verrebbe erosa dalla creazione di un'unione registrata di coppie omosessuali, retta da disposizioni affini a quelle del diritto matrimoniale.

3 Argomenti di discussione

3.1 Legge autonoma oppure integrazione nel CC

I Cantoni Lucerna e Zurigo, nonché otto organizzazioni ufficialmente invitate ad esprimersi (DJS, LOS, NETWORK, Pink Cross, SAV, SGB, Uni LU, Uni NE), sono favorevoli a una sistematica incorporazione del nuovo istituto giuridico nel CC. Come motivazione viene addotto che, per garantire una giurisprudenza unitaria, occorre assicurare la coerenza tra la formulazione espressa dal diritto matrimoniale del CC e quella della legge sull'unione registrata (LU, ZH). In quanto stato civile basato sul modello del matrimonio, dal profilo materiale la relativa regolamentazione fa parte del CC (DJS, LOS, NETWORK, Pink Cross, SAV, SGB, Uni NE). La creazione di una legge autonoma rafforzerebbe l'impressione di un diritto speciale (disciplinamento di un caso particolare), e non andrebbe quindi sottovalutato l'effetto simbolico di una legge formalmente distinta (NETWORK, Pink Cross). Nell'ottica dell'integrazione quella della legge separata non costituirebbe una soluzione soddisfacente (LU).

3.2 Obiezioni inerenti alla tecnica legislativa

Il Canton Friburgo ritiene che al progetto faccia difetto una certa coerenza, nel senso che da un lato ci si scosterebbe dalla regolamentazione del CC, e questo senza una chiara giustificazione, mentre in altri casi le disposizioni del CC verrebbero riprese testualmente. Anche il Canton Lucerna ritiene che sia necessario assicurare una formulazione coerente tra il diritto matrimoniale disciplinato dal CC e quello contemplato dalla legge sull'unione registrata. Il Canton Zurigo critica da parte sua il fatto che l'attuazione di una regolamentazione mediante la ripresa di una disposizione nel progetto di legge oppure attraverso l'integrazione delle disposizioni in una legge esistente risulti più o meno casuale.

3.3 Nome dell'istituto e denominazione dello stato civile

I Cantoni Vaud e Zugo, nonché i partiti FDP, GPS e LPS, così come le organizzazioni alliance F, DJS, EFS, EKF, LOS, NETWORK, Pink Cross, Pro Senectute, SKG, SGB, SMV e l'Università di Neuchâtel ritengono infelice la scelta del termine "unione registrata", in quanto provocherebbe associazioni negative con registri istituiti in passato (registro degli omosessuali). La formulazione tedesca "*Partnerschaft*" sarebbe inoltre discriminatoria dal punto di vista della parità tra i sessi. Per quel che concerne i testi tedesco e francese, vengono proposte le denominazioni alternative seguenti:

- *eingetragene Lebensgemeinschaft* (convivenza iscritta; stato civile: *in Lebensgemeinschaft*, convivente)
- *eingetragene Partnerschaft* (unione iscritta; stato civile: *in Partnerschaft*, in unione iscritta)
- *partenariat déclaré / officiel* (unione dichiarata / ufficiale; stato civile: *partenaire*, in unione)

- *partenariat* (unione).

Il Canton Zugo invita ad usare assoluto riguardo dal profilo terminologico, su richiesta delle cerchie interessate, rappresentate dalle loro organizzazioni. DJS fa notare inoltre che lo stato civile, che risulterà dal passaporto, potrà comportare un "outing" forzato ed eventuali discriminazioni, in particolare all'estero. Tali timori sono tuttavia infondati, considerato che lo stato civile non verrà iscritto né nel passaporto attualmente in vigore, né nella versione futura.

3.4 Regolamentazione dei casi di abuso nel disegno di legge

(art. 5 cpv. 2 e 7 cpv. 2)

Anche se la lotta contro le registrazioni di comodo viene in prevalenza accolta con soddisfazione, viene fatto notare che l'unione registrata non deve essere sottoposta a una regolamentazione in materia di abusi più restrittiva rispetto al matrimonio (AG, AR, BL, BE, JU, SG, TG, ZG, ZH; LPS; DJS, EKF, NETWORK, SEK, SGF, Uni NE). Dal profilo giuridico, i matrimoni e le registrazioni di comodo andrebbero disciplinati in modo identico: infatti, partire dal presupposto che omosessuali e lesbiche abuserebbero dell'istituto del matrimonio per aggirare le disposizioni in materia di stranieri in misura maggiore rispetto agli eterosessuali, equivarrebbe ad una discriminazione e violerebbe l'articolo 8 della Costituzione federale. Occorre quindi assolutamente prevedere regolamentazioni aventi il medesimo tenore, e inserire una disposizione corrispondente per i coniugi nel CC. I partecipanti alla procedura di consultazione hanno evidentemente ignorato l'intenzione del Consiglio federale di introdurre la stessa regolamentazione anche per i coniugi (cfr. Messaggio e disegno di legge federale sugli stranieri, adottato dal Consiglio federale l'8 marzo 2002 e sottoposto al Parlamento per approvazione).

Diversi Cantoni fanno inoltre notare che l'ufficiale dello stato civile non è la persona adatta per valutare se la registrazione abbia finalità elusive (AR, BE, BL, VD, ZH). Una tale valutazione è possibile unicamente sulla base di ricerche approfondite, che non fanno tuttavia parte della sfera di competenze dell'ufficio dello stato civile. Viene fatto notare che le disposizioni della LDDS offrono una protezione sufficiente contro gli abusi in materia di diritto degli stranieri (SG; DJS, EKF, NETWORK). Inoltre, poiché si ritiene che non sia chiaro cosa si intenda per intenzione "manifesta" di eludere le disposizioni in materia di stranieri, viene proposto di mettere a disposizione almeno un elenco dettagliato di indizi, sul quale gli ufficiali dello stato civile possono basarsi per decidere di negare una registrazione (BL).

3.5 Formazione del cognome (effetti dell'unione registrata)

3.5.1 Cognome doppio

Per quanto concerne il cognome doppio, che non costituisce il nome ufficiale ma può però essere registrato nel passaporto, diversi Cantoni (AR, BS, NE, SG, TG) esprimono scetticismo o parere contrario. In ragione della differenza tra il nome registrato nel passaporto e quello che risulta dagli atti dello stato civile, verrebbe messa in pericolo la certezza del diritto, nella misura in cui sarebbe il passaporto a fornire la prova del nome di famiglia. Verrebbe inoltre in tal modo creata un'ineguaglianza giuridica nei confronti del coniuge che nella quotidianità fa uso di un cognome doppio, ma che non potrebbe però farlo registrare nel passaporto o nella carta d'identità.

3.5.2 Nome comune

L'idea di non riprendere nel disegno di legge la regolamentazione del nome prevista dal CC è accolta in modo prevalentemente favorevole (poiché non rispetterebbe il principio della parità di trattamento); diversi partiti (FDP, GPS, LPS, SP) e organizzazioni (LOS, NETWORK, Pink Cross, SAV, SGB, Uni NE) non ritengono tuttavia convincenti i motivi alla base di una rinuncia alla possibilità di scelta di un nome comune (soprattutto l'interesse pubblico all'inalterabilità del nome). Viene al contrario evidenziato il forte valore simbolico rappresentato dal nome comune, nella sua manifestazione esterna della comunione dei partner. Esperienze in merito compiute in Germania hanno anche mostrato che una considerevole parte delle coppie più anziane aveva optato per un nome comune. L'impossibilità legale di optare per un nome comune assumerebbe d'altro canto un carattere discriminatorio (SAV).

3.6 Regime dei beni (art. 19)

Le disposizioni concernenti il regime dei beni sono oggetto di critiche da più parti. I Cantoni BS, BE e LU, nonché le organizzazioni che hanno ufficialmente preso posizione, alliance F, SKG e l'Uni NE, preferirebbero la scelta della partecipazione agli acquisti quale regime ordinario, senza peraltro precludere la possibilità di scegliere un altro regime dei beni. Ciò potrebbe essere facilmente realizzato mediante un rinvio generale alle disposizioni concernenti il regime matrimoniale. Altri partecipanti alla procedura di consultazione (BL, NE; FDP, GPS, LPS; DJS, EKFF, EFS, LOS, NETWORK, Pink Cross, SGB) non si oppongono in principio alla separazione dei beni quale regime ordinario, ma auspicano tuttavia che alla coppia venga concessa la possibilità di scegliere un altro regime dei beni secondo il diritto matrimoniale. Siffatta soluzione risulterebbe più consona alle diverse forme di vita in comune, in particolare in presenza di figli. Secondo l'Università di Neuchâtel, il fatto che in una coppia omosessuale la riduzione dell'attività lavorativa di un partner e un suo maggior coinvolgimento nell'economia domestica - fattori che farebbero preferire il regime della partecipazione agli acquisti - siano situazioni che si verificano meno frequentemente, non giustifica un trattamento diverso rispetto ai coniugi eterosessuali. Il FDP reputa che la possibilità di concludere altri accordi contrattuali (art. 23 cpv. 2) sia fonte di inutili complicazioni e comporti il rischio di generare situazioni arbitrarie e inique. Appare inoltre discriminatorio il fatto che un partner possa adottare una regolamentazione diversa dalla separazione dei beni unicamente tenendo conto della porzione legittima di eventuali discendenti (BS). La soluzione prevista non sarebbe quindi auspicabile se si vuole garantire l'equità tra i partner (NE).

3.7 Adozione / Adozione del figliastro (art. 28)

3.7.1 Adozione

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione considerano che la regolamentazione proposta, secondo la quale l'adozione è in generale preclusa alle coppie omosessuali, sia ingiustificata, in parte estremamente discriminatoria o problematica, e che la motivazione addotta non sia del tutto condivisibile e convincente (AR; CSP, FDP, GPS, SP; DJS, LOS, NETWORK, Pink Cross, Pro Juventute, SAV, SGB, SKF, SKG).

I partecipanti alla procedura di consultazione fanno notare che il bene del bambino può essere debitamente preso in considerazione non con un divieto generale di

adottare (anche il figlio del partner) imposto alle coppie omosessuali, bensì mediante una valutazione accurata e ponderata di ogni singolo caso. Viene fatto notare che le adozioni sono comunque possibili unicamente a condizioni particolarmente restrittive. Ispirandosi ancora alla vecchia immagine della famiglia tradizionale, il legislatore non terrebbe inoltre conto del fatto che la cosiddetta "famiglia ideale" non corrisponde ormai più alla realtà. Al suo posto sono subentrate diverse forme di vita in comune: non si dovrebbe quindi più parlare di protezione della famiglia, ma di protezione delle diverse forme di vita familiare. Per il bene del bambino non sarebbero tanto l'orientamento sessuale dei genitori, la forma o la composizione di una famiglia ad essere decisivi, quanto la qualità della convivenza. I partecipanti rilevano che non vi è alcun motivo che permetta di affermare che genitori omosessuali siano qualitativamente inferiori a genitori eterosessuali. Il fatto che la società abbia bisogno di tempo per abituarsi ed adeguarsi all'idea di genitori omosessuali non sarebbe un motivo sufficiente per vietare in modo assoluto a tali genitori la possibilità di adottare. Oggigiorno i concubini e i figli illegittimi non sono più oggetto di scandalo per nessuno, come era ancora il caso in tempi recenti.

Il Canton TG si chiede per lo meno se l'esclusione dell'adozione (e della medicina riproduttiva) potrebbe reggere a un'eventuale procedura di controllo normativo, alla luce dell'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, mentre l'Università di Neuchâtel esprime perplessità per quel che concerne la motivazione alla base del divieto di adottare imposto alle coppie omosessuali. E secondo il Canton Appenzello Esterno occorre esaminare in modo più approfondito la regolamentazione del diritto d'adozione delle coppie omosessuali.

3.7.2 Adozione del figliastro

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione menzionati al punto 3.7.1 ritiene che alle coppie omosessuali vada almeno concessa la possibilità di adottare il figlio del partner. Tale opinione è condivisa pure da alliance F e EKFF.

La necessità di intervenire in questo ambito è giustificata soprattutto dalla soluzione insoddisfacente vigente per le coppie di conviventi lesbiche con bambini. In molti casi il padre è sconosciuto, deceduto o non si è mai preso cura del bambino: un fanciullo che cresce con una coppia registrata, non potendo far valere alcun rapporto giuridico con il partner o la partner non sposati, si troverebbe quindi in una situazione giuridica più sfavorevole rispetto a un altro figliastro. In caso di decesso del genitore detentore dell'autorità parentale è dunque possibile che il bambino venga separato anche dall'altro componente della coppia.

La proposta avanzata dai partecipanti mira a concedere alle coppie in unione registrata la possibilità di adottare il figliastro alle medesime condizioni valide per i coniugi, al fine di meglio proteggere giuridicamente la relazione tra il partner o la partner del genitore detentore dell'autorità parentale e il bambino. EKFF propone un modello di adozione semplificata ("*adoption simple*") che preservi i vincoli familiari originari, mentre il Canton Argovia, come rilevato al punto 2.1, si schiera per una regolamentazione che consenta di migliorare la relazione giuridica che intercorre che intercorre tra il partner o la partner del detentore dell'autorità parentale e il suo bambino.

3.8 Scioglimento agevolato dell'unione registrata (art. 31 segg.)

Per quel che concerne lo scioglimento agevolato dell'unione registrata previsto dal disegno di legge, si ritiene in particolare che il termine di separazione sia troppo breve, malgrado vengano riconosciuti pure i vantaggi connessi (p. es. la rinuncia all'inaccettabilità di continuare l'unione quale motivo di scioglimento della stessa). Permane tuttavia l'impressione che l'unione registrata, e la relazione che essa sottende, sia classificata come un'unione meno seria di quella matrimoniale (AG, BL, BS, LU, NE, TG, VD, ZG; FDP, LPS; alliance F, EFS, LOS, Pink Cross, SKG, Uni NE). Viene caldeggiato un allineamento dell'istituto dell'unione registrata con il diritto del divorzio e viceversa. Il CVP propone di innalzare il termine da uno a due anni, per attenuare così l'inesplicabile discrepanza con il divorzio.

3.9 Naturalizzazione

(Legge federale del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza; art. 15, 27, 28 LCit)

3.9.1 Condizioni di residenza per la naturalizzazione ordinaria (art. 15)

Viene rilevato il fatto che non si comprende per quale motivo la riduzione del termine ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 venga sempre accordata ai coniugi stranieri, mentre alle coppie in unione registrata lo è soltanto se uno dei partner possiede la cittadinanza svizzera (SG; GPS; EKF, LOS, NETWORK, Pink Cross). Si propone di estendere alle unioni registrate le condizioni per la naturalizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 LCit, e questo nel senso di un'equiparazione con il matrimonio.

3.9.2 Naturalizzazione agevolata (art. 27, 28)

Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione sono dell'avviso che si sia a torto rinunciato ad un'equiparazione con i coniugi (BL, BS, BE, GE, LU, ZG; CSP, FDP, GPS, LPS, SP; alliance F, EKF, EKFF, EFS, LOS, NETWORK, Pink Cross, SKG, SEK, SGB, SKF, Uni NE). Se da un lato alcuni partecipanti ritengono che la necessità di una modifica costituzionale non costituisca una ragione sufficiente per rifiutare la naturalizzazione agevolata, d'altro canto la maggior parte di essi, a favore della naturalizzazione agevolata, considerano l'unione registrata come un ulteriore istituto del diritto della famiglia per il quale la Confederazione ha la competenza di disciplinare la perdita e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza, in base a un'interpretazione teleologica dell'articolo 38 capoverso 1 Cost.

3.10 Permesso di soggiorno

(Legge federale del 26 marzo 1931 sulla dimora e il domicilio degli stranieri; art. 7b e 17a LDDS)

Nonostante la condizione del domicilio comune sia stata accolta in modo parzialmente favorevole, la maggior parte dei partecipanti aventi espresso il loro parere ha stigmatizzato in modo unanime la disparità di trattamento tra coppie omosessuali e coniugi eterosessuali, in quanto discriminante e sostanzialmente priva di giustificazione; le coppie omosessuali non andrebbero sottoposte a condizioni più restrittive (AG, BL, BS, GE, SG; CSP, FDP, GPS, LPS, SP; alliance F, EKF, EKFF, EFS, KV, LOS, Pink Cross, SAV, SEK, SGB, SKG, Uni NE). Come già al punto 3.4, i partecipanti alla procedura di consultazione hanno in parte ignorato l'intenzione del Consi

glio federale di introdurre la stessa regolamentazione anche per i coniugi (cfr. Messaggio e disegno di legge federale sugli stranieri, adottato dal Consiglio federale l'8 marzo 2002 e sottoposto al Parlamento per approvazione). Il FDP rileva che la proposta è stata comunque accolta in modo molto controverso in fase di consultazione (BS; FDP). La regolamentazione applicabile alle coppie registrate andrebbe orientata al regime giuridico attualmente in vigore per i coniugi. Vi è inoltre il timore che, con una regolamentazione diversa rispetto alla LDDS tuttora in vigore, e tenendo conto del fatto che non è ancora stato deciso quali saranno le disposizioni effettivamente contenute nella versione definitiva della legge sugli stranieri, in futuro vengano tollerate contraddizioni inammissibili (BS; FDP; Pink Cross, SAV, SKG).

Si propone quindi di stralciare gli articoli 7b e 17a LDDS e di modificare conseguentemente i vigenti articoli 7 e 17, in modo che siano applicabili anche alle coppie registrate. Il Canton Basilea Città rileva che in tal modo si eviterebbe anche di dover modificare l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, in relazione al ricongiungimento familiare per dimoranti annuali (art. 38 e 39 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, OLS).

3.11 Imposte sulle successioni e sulle donazioni

La Conferenza fiscale svizzera (SSK) rinvia e si associa alla presa di posizione della Conferenza dei direttori delle finanze cantonali (KKF). La KKF, da parte sua, ritiene coerente prendere in considerazione anche il diritto successorio, il che comporterebbe per i Cantoni un adeguamento delle loro leggi fiscali in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Mentre 12 Cantoni non si sono esplicitamente espressi in merito alla parità di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali per quanto concerne le imposte cantonali indirette, 4 Cantoni (Appenzello Esterno, Berna indirettamente attraverso la KKF, Friburgo attraverso la SSK, Giura) e il LPS si sono dichiarati favorevoli. Gli altri 10 Cantoni (BL, BS, GE, OW, SH, SO, TG, TI, VD, ZH) nonché il Partito liberale (LPS) sostengono che la Confederazione non ha la competenza di obbligare i Cantoni a prevedere un pari trattamento in tale ambito. Vi è una certa unanimità sul fatto che i Cantoni debbano tener conto dello stretto legame esistente tra i partner ed avvicinare le imposte di successione e di donazione a quelle dei coniugi. Tali Cantoni ritengono invece che migliorare in maniera contenuta la situazione dei coniugi sposati non implichi una discriminazione di altri modi di vita, e che una disparità di trattamento non comporti eccessive complicazioni sul piano del diritto privato.

Il Canton Grigioni è dell'avviso che i documenti posti in consultazione, per quanto attiene alle imposte indirette cantonali e comunali, non siano ancora sufficientemente concreti, e propone di valutare mediante una perizia giuridica l'opportunità di un'armonizzazione o di un allineamento dell'onere. Ci si chiede pur sempre se il legislatore cantonale non si trovi già vincolato dall'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.

3.12 Rendita per vedovi e vedove

La parificazione del partner o della partner superstite al vedovo ha suscitato reazioni diverse. Secondo il Canton Zugo la regolamentazione relativa alle rendite per superstiti nell'assicurazione sociale non può essere applicata alle unioni registrate, fino a che viene contemplata unicamente una rendita per vedove, ma non per vedovi. Pink

Cross accetta in principio la parificazione al vedovo nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, ma non condivide completamente le motivazioni addotte. Il Canton Lucerna e due organizzazioni (LOS, SKG) reputano che le partner superstiti debbano poter beneficiare delle stesse prestazioni previste per i vedovi, altrimenti le donne viventi in coppie omosessuali verrebbero sfavorite rispetto alle donne sposate, e ciò senza una ragione oggettiva. L'argomentazione contenuta nel disegno di legge non apparirebbe convincente, considerando che spesso donne con bambini optano per un modo di vita omosessuale dopo che il loro periodo di acquisizione ha già subito interruzioni. Esse sarebbero in fondo confrontate alle stesse difficoltà sul mercato del lavoro alle quali sono esposte le donne eterosessuali. Con un allineamento verso il basso, secondo SKG, verrebbe inoltre creato un pregiudizio relativo a una forma di regolamentazione indipendente dallo stato civile, che non terrebbe debitamente conto dell'effettiva situazione patrimoniale e delle opportunità sul mercato del lavoro delle donne il cui periodo d'acquisizione ha subito interruzioni. Con l'undicesima revisione dell'AVS vi sarà in ogni caso un allineamento delle rendite per vedovi, il cui risultato non deve però essere anticipato, a scapito delle donne, dalla legge sull'unione registrata. Anche l'Università di Losanna si chiede se una parificazione del partner o della partner superstite al vedovo sia conforme alla Costituzione.